



FEDERAZIONE
ITALIANA
PALLACANESTRO

REGOLAMENTO COMITATO ITALIANO ARBITRI

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 14 OTTOBRE 2022 CON DELIBERA N. /2022



REGOLAMENTO CIA

Approvato al Consiglio federale del 14 ottobre 2022 con delibera n. /22

PREMESSA

Il Comitato Italiano Arbitri (CIA), è l'organismo preposto dal Consiglio federale al reclutamento, formazione, addestramento ed organizzazione di arbitri, ufficiali di campo, osservatori, istruttori, miniarbitri e mini ufficiali di campo e ad assolvere gli ulteriori compiti affidati dal Consiglio federale.

Il Commissioner del CIA partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale.

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI

Art. 1 - Funzioni e Sede

1. Il Comitato Italiano Arbitri (CIA) è l'organismo preposto dal Consiglio federale per reclutare, formare, addestrare, organizzare, istruire e valutare gli Arbitri, gli Ufficiali di Campo ed ogni altro Tesserato CIA.
2. Il CIA ha sede presso la FIP.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 2 – Composizione

1. Il Comitato Italiano Arbitri è composto da Organi direttivi, Organi di natura tecnica e tesserati.
2. Sono Organi direttivi Nazionali del Comitato Italiano Arbitri:
 - a) il Commissioner,
 - b) il Vice Commissioner,
 - c) la Consulta nazionale,
3. Sono Organi direttivi Territoriali del Comitato Italiano Arbitri:
 - a) il Presidente regionale CIA,
 - b) il Delegato provinciale CIA



4. Sono Organi di natura tecnica del Comitato Italiano Arbitri:

- a) Il Coordinatore Territoriale,
- b) Il Coordinatore Formatori,
- c) Il Coordinatore Osservatori,
- d) Il Coordinatore Attività Giovanile,
- e) Il Coordinatore Ufficiali di Campo,
- f) I Responsabili dei Campionati nazionali,
- g) I Designatori dei Campionati nazionali.

5. Sono Tesserati del Comitato Italiano Arbitri:

- a) gli Arbitri,
- b) gli Ufficiali di Campo,
- c) gli Osservatori,
- d) i Formatori.

TITOLO III ORGANI DIRETTIVI

CAPO I ORGANI DIRETTIVI NAZIONALI

Art. 3 - Il Commissioner CIA

1. Il Commissioner CIA è nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
2. Il Commissioner CIA resta in carica per il quadriennio olimpico.
3. Il Commissioner CIA rappresenta il Comitato Italiano Arbitri e sovrintende l'attività del Comitato garantendone il regolare funzionamento.
4. Il Consiglio federale su proposta del Presidente federale può revocare la nomina del Commissioner CIA in qualsiasi momento.

Art. 4 - Competenze del Commissioner

1. Il Commissioner, coadiuvato dal Vice Commissioner e dagli Organi di natura tecnica del C.I.A., assume tutte le iniziative necessarie ad assicurare e migliorare il buon funzionamento del C.I.A.
2. Il Commissioner CIA:
 - a) propone al Consiglio federale i propri collaboratori necessari per il buon funzionamento del CIA;
 - b) rimette le proprie determinazioni al Consiglio federale per l'adozione dei



- provvedimenti conseguenti;
- c) relaziona ed informa il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l'attività del CIA;
 - d) propone al Consiglio federale la nomina dei Coordinatori, dei Responsabili e dei Designatori dei Campionati nazionali, preposti alla gestione ed organizzazione delle varie attività del CIA;
 - e) può svolgere la funzione di Osservatore e Formatore nei Campionati nazionali e regionali.
 - f) stabilisce annualmente i *“criteri di impiego e valutazione dei tesserati CIA”* controllando e verificando che gli stessi siano correttamente applicati;
 - g) promuove iniziative didattiche ed editoriali di carattere scientifico e sportivo utili alla diffusione della Pallacanestro;
 - h) propone al Consiglio federale il programma della attività con il relativo preventivo di spesa e il rendiconto annuale;
 - i) promuove e curare il reclutamento ed il miglioramento tecnico ed atletico di tutti i tesserati CIA;
 - l) propone al Consiglio federale, al termine di ogni stagione sportiva, i tesserati CIA da insignire delle benemerienze di cui al presente regolamento;
 - m) propone annualmente al Consiglio federale le disposizioni relative al tesseramento dei tesserati CIA;
 - n) stabilisce, su proposta del Coordinatore Formatori, l'iter didattico/formativo, il programma di aggiornamento e le modalità di partecipazione ai corsi CIA;
 - o) propone al Consiglio federale, le liste annuali di appartenenza di tutte le categorie dei tesserati in attività in conseguenza della proposta di nuove ammissioni, promozioni, retrocessioni ed avvicendamenti;
 - p) sottopone al Consiglio federale i nominativi dei tesserati da proporre per il conseguimento della qualifica di Arbitro, Ufficiale di Campo, Commissioner e Istruttori internazionali;
 - q) nomina i Formatori regionali.

Art. 5 - Il Vice Commissioner

1. Il Vice Commissioner viene nominato dal Consiglio federale su proposta del Commissioner e svolge:
 - a) funzioni di collaborazione consultiva ed attiva nell'ambito delle specifiche attribuzioni ed incarichi delegati dal Commissioner del CIA;
 - b) funzioni vicarie del Commissioner del CIA in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento.

Art. 6 – La Consulta nazionale dei Presidenti Regionali CIA

1. La Consulta nazionale è composta dal Commissioner CIA, e dai Presidenti regionali CIA e possono partecipare il Vice Commissioner, ed i Coordinatori.
2. La Consulta nazionale ha funzioni consultive, propositive e rappresentative su problematiche di carattere generale, o specificamente territoriali e comunque finalizzate alla realizzazione di un'omogenea azione programmatica in ambito nazionale.



3. La Consulta nazionale è convocata e presieduta dal Commissioner CIA e si riunisce almeno una volta all'anno e nei casi in cui il Commissioner CIA ne ravvisi la necessità.

CAPO II

ORGANI DIRETTIVI TERRITORIALI

Art. 7 – Il Presidente regionale CIA

1. Il Presidente regionale CIA viene nominato dal Commissioner CIA, sentiti i rispettivi Presidenti dei Comitati regionali FIP e deve essere domiciliato nella regione a lui assegnata.
2. Nel caso di regioni con numero di tesserati particolarmente elevato o per motivi legati alla estensione territoriale, il Presidente può essere coadiuvato da collaboratori da lui scelti.
3. La durata del Presidente regionale CIA è biennale ed il mandato può essere rinnovato.
4. Il Presidente Regionale CIA ha il compito di:
 - a) promuovere, coordinare ed organizzare, in collaborazione con gli Organi di natura tecnica CIA, l'attività di formazione ed aggiornamento di tutti i Tesserati CIA sul territorio;
 - b) attuare, in accordo con il Consiglio Direttivo del Comitato regionale di competenza, tutte le iniziative proposte dal CIA;
 - c) inviare al CIA, entro il 30 giugno di ogni stagione sportiva, una relazione sull'attività svolta durante l'anno sportivo;
 - d) coordinare l'attività dei Delegati Provinciali CIA di competenza con i quali condividerà la programmazione tecnica annuale.
 - e) definire, nell'ambito delle direttive del CIA, l'organizzazione più idonea al conseguimento degli obiettivi fissati ed alla gestione dell'attività didattica ed agonistica;
 - f) reclutare, formare, istruire, aggiornare e valutare gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo, sul territorio di competenza, avvalendosi di Formatori regionali e- per la valutazione delle prestazioni – dei propri Osservatori qualificati e a ciò incaricati;
 - g) provvedere alla compilazione delle liste per i Campionati di competenza regionale al termine di ciascun anno sportivo sulla base dei giudizi degli Osservatori e tenendo altresì conto del parere tecnico dei formatori regionali;
 - h) formulare proposte per l'eventuale inserimento di nuovi arbitri nella lista dell'ultimo Campionato nazionale;
 - i) proporre al CIA, per l'approvazione, la lista degli arbitri da impiegare nei Campionati regionali di serie C maschile e serie B femminile secondo i criteri annualmente emanati dal CIA;
 - j) proporre al CIA gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo per l'eventuale conferimento delle benemeritenze previste dal presente Regolamento;
 - k) designare, direttamente o su espressa delega del CIA, gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo nei tornei di competenza organizzativa del Comitato Regionale FIP e/o partite amichevoli;



- l) segnalare al CIA atti e/o comportamenti dei tesserati CIA della propria Regione contrari a norme e regolamenti federali;
 - m) organizzare riunioni tecniche di aggiornamento secondo i dettami del CIA.
5. Il Commissioner del CIA, ove ritenga che il Presidente regionale CIA non operi in conformità alle linee di indirizzo e/o di programma fissate può revocarne il mandato.

Art. 8 - Delegato provinciale CIA

1. Il Delegato provinciale CIA viene nominato dal Commissioner del CIA su proposta formulata dal Presidente regionale CIA e deve essere domiciliato nella provincia assegnata.
2. E' consentito aggregare più Province con un unico Delegato provinciale; in questo caso il domicilio del delegato deve essere in una delle province assegnate.
3. Il Delegato provinciale CIA resta in carica per due anni e può essere rinnovato.
4. Il Delegato provinciale CIA ha il compito di:
 - a) attuare i programmi annualmente predisposti e condivisi con il Presidente Regionale CIA, con particolare riferimento al reclutamento, alla formazione ed all'aggiornamento tecnico degli Arbitri e Ufficiali di Campo del proprio ambito territoriale;
 - b) organizzare almeno otto riunioni tecniche per ogni stagione sportiva di cui almeno una riunione tecnica all'anno deve essere svolta congiuntamente con Arbitri, Ufficiali di Campo ed Osservatori.
 - c) proporre alla Commissione Regionale CIA i nominativi in ordine di merito degli Arbitri ed Ufficiali di Campo eventualmente idonei per il passaggio alla categoria superiore;
 - d) inviare, entro il 30 giugno di ogni stagione sportiva al Presidente regionale CIA una relazione sull'attività svolta durante l'anno sportivo.
5. Il Commissioner del CIA, ove ritenga che il Delegato provinciale CIA non operi in conformità alle linee di indirizzo e/o di programma fissate, può revocarne il mandato.

TITOLO IV ORGANI DI NATURA TECNICA

Art. 9 – I Coordinatori CIA

1. I Coordinatori sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Commissioner CIA, restano in carica per un anno sportivo e possono essere rinnovati.
2. I Coordinatori hanno il compito di sviluppare il programma tecnico e di organizzare e reclutare i tesserati CIA con l'ausilio degli Organi territoriali.
3. I Coordinatori avranno il controllo delle attività svolte per migliorare e accrescere le prestazioni tecniche dei tesserati.



Art. 10 – I Responsabili dei campionati nazionali

1. I Responsabili dei Campionati nazionali sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Commissioner CIA, restano in carica per un anno sportivo e possono essere rinnovati.
2. I Responsabili dei Campionati nazionali hanno il compito di far applicare i dettami tecnici e comportamentali emanati dal CIA, per assicurare la miglior gestione di campionati a loro assegnati.

Art. 11 – I Designatori dei campionati nazionali

1. I Designatori dei campionati nazionali hanno il compito di individuare i tesserati CIA (Arbitri, ufficiali di Campo e Osservatori) che dovranno svolgere l'attività in una o più gare federali.
2. I Designatori dei campionati nazionali sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Commissioner CIA, restano in carica per un anno sportivo e possono essere rinnovati.
3. Il Consiglio federale può nominare uno o più Designatori per ciascun gruppo di Tesserati CIA.
4. I Designatori, nello svolgimento delle loro funzioni, devono attenersi a quanto previsto dal presente Regolamento, dalle delibere federali e dai *“Criteri di impiego e valutazione – Norme di comportamento”*.

TITOLO V I TESSERATI CAPO I GLI ARBITRI

Art. 12 – Reclutamento Arbitri

1. La qualifica di Arbitro si consegue previo superamento di appositi corsi e di esame conclusivo teorico e pratico.
2. Possono partecipare ai corsi per Arbitri i residenti in Italia che possiedano i richiesti requisiti di idoneità fisica e che non abbiano un'età inferiore ai 13 anni compiuti;
3. Il CIA potrà valutare l'inserimento degli ex giocatori dopo un'attenta osservazione tecnica, nelle seguenti percentuali della forza attiva: 5% per il 1° gruppo, 10% per il 2° e 3° gruppo.
4. Gli Arbitri nazionali devono svolgere attività nelle proprie regioni arbitrando con un giovane arbitro con finalità di tutoraggio.
5. Il CIA provvederà, con la tempistica e modalità che riterrà opportune, ad organizzare apposite e mirate attività di reclutamento con le procedure che riterrà maggiormente confacenti (es. bandi, concorsi di selezione, altre attività di partecipazione anche a fronte di richiesta dei singoli, ecc.) riservandosi di valutare, per i candidati aspiranti, il curriculum vitae, il percorso formativo per l'avviamento all'attività arbitrale (obbligatorio), metodi e sistemi di valutazione finale delle capacità dei candidati stessi e la migliore forma di inserimento nell'attività arbitrale in caso di riconosciuta attitudine.



6. I nuovi corsisti con abilitazione regionale devono arbitrare obbligatoriamente in doppio.

Art. 13 – Classificazione degli Arbitri

1. Gli Arbitri sono classificati in:
 - a) Arbitri Internazionali;
 - b) Arbitri Nazionali;
 - c) Arbitri Regionali;
 - d) Arbitri 3x3;
 - e) Arbitri Fuori Quadro;
 - f) Arbitri Benemeriti;
 - g) Arbitri Benemeriti d'Eccellenza;
 - h) Arbitri d'Onore.

Art. 14 – Arbitri Internazionali

1. Gli Arbitri Internazionali sono impiegati dalla FIBA a dirigere le gare internazionali, vengono proposti dalla FIP e devono superare apposito esame secondo le modalità stabilite dalla Federazione internazionale.
2. È condizione essenziale che il candidato ad Arbitro Internazionale abbia diretto partite del primo Campionato nazionale maschile o femminile ed abbia dimostrato affidabilità dal punto di vista tecnico e comportamentale.
3. Gli Arbitri Internazionali hanno il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali Italiane, nonché per le manifestazioni organizzate dalla FIBA.
4. La durata del loro impiego sarà di due anni e rinnovabile a fine biennio, come da disposizioni FIBA.

Art.15 – Arbitri nazionali

1. Gli Arbitri nazionali sono distinti nelle seguenti categorie:
 - a) Arbitri di 1° categoria: Arbitri impiegati nel Campionato professionistico;
 - b) Arbitri di 2° categoria: Arbitri impiegati nel primo Campionato nazionale dilettantistico maschile e nel primo Campionato nazionale femminile;
 - c) Arbitri di 3° categoria: Arbitri impiegati nel secondo Campionato nazionale dilettantistico maschile e nel secondo Campionato nazionale femminile.
2. Le norme riguardanti le modalità d'impiego degli Arbitri nazionali, i limiti di età per la permanenza nel Campionato di competenza e per i passaggi di categoria e il sistema di valutazione delle prestazioni arbitrali saranno determinati dal Consiglio federale, su proposta del Commissioner, nei "*Criteria di Impiego e valutazione – Norme di comportamento*". Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie durante il Campionato dovranno essere deliberate dal Consiglio federale.

Art. 16 – Arbitri regionali

1. Gli Arbitri regionali sono distinti nelle seguenti categorie:



- a) 4° categoria: Arbitri impiegati nei Campionati di serie C regionale maschile e nel Campionato di serie B femminile;
 - b) 5° categoria: Arbitri impiegati nel Campionato di serie D regionale e di serie C femminile;
 - c) 6° categoria: Arbitri impiegati negli altri Campionati seniores e nei Campionati giovanili secondo la discrezionalità di utilizzo che il Presidente Regionale CIA andrà a stabilire.
2. Le norme riguardanti le modalità d'impiego degli Arbitri regionali per i passaggi di categoria e il sistema di valutazione delle prestazioni arbitrali saranno determinati dai "Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento" stabiliti dal Commissioner del CIA, sentito il Comitato Regionale competente.

Art. 17 – Gli Arbitri 3x3

1. Gli Arbitri con almeno tre anni di anzianità possono essere abilitati a svolgere l'attività di Arbitro 3x3, previa aggiornamento specifico, secondo le indicazioni emanate dal CIA alle quali dovranno attenersi tutti i Presidenti Regionali CIA.
2. La qualifica di Arbitro 3x3 non impedisce di continuare ad arbitrare nella propria categoria di appartenenza.

Art. 18 - Arbitri Fuori Quadro

1. Gli Arbitri al termine della loro attività, al fine di non perdere l'anzianità di tessera e il diritto a partecipare a corsi di Osservatore e/o Istruttore saranno inseriti temporaneamente nella categoria "Fuori Quadro". Tale qualifica non può essere rinnovata per un periodo superiore a due anni, al termine del quale l'Arbitro "Fuori Quadro" che non sia divenuto Formatore e/o Osservatore, decade automaticamente da tesserato CIA.
2. Il periodo di inattività trascorso nel ruolo "Fuori Quadro" non viene computato ai fini dell'anzianità per il raggiungimento della Benemerita, ma permette di non perdere l'anzianità pregressa.

Art. 19 – Arbitro Benemerito

1. Il Commissioner del CIA, su proposta dei Presidenti Regionali CIA, può conferire la qualifica di Arbitro Benemerito a quei tesserati, con almeno trent'anni di anzianità di tesseramento, che abbiano continuamente svolto qualificata attività nel Settore.
2. L'Arbitro Benemerito potrà ottenere la tessera di ingresso negli impianti di gioco, su indicazione del Presidente Regionale CIA.
3. Il Commissioner del CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possano arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 20 – Arbitro Benemerito d'Eccellenza

1. Il Commissioner del CIA può conferire la qualifica di Arbitro Benemerito d'Eccellenza a quei tesserati che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) abbiano svolto attività per almeno dodici anni nella massima categoria maschile;



- b) siano stati arbitri internazionali;
 - c) abbiano ricoperto la carica di Coordinatore del CIA per almeno un quadriennio.
2. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di libero ingresso in tutti i campi di gioco.
3. Il Commissioner del CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possano arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 21 - Arbitri d'Onore

1. Il Commissioner del CIA può conferire la qualifica di Arbitro d'Onore agli Arbitri che abbiano svolto attività internazionale e che abbiano partecipato almeno a due delle seguenti manifestazioni:
 - a) Giochi Olimpici;
 - b) Qualificazioni Preolimpiche;
 - c) Campionati del Mondo Assoluti maschili e/o femminili;
 - d) Campionati Europei Assoluti maschili e/o femminili;
 - e) Finali delle Coppe Europee svolte a cura dei preposti organismi internazionali.
2. Può essere altresì conferita a coloro che abbiano ricoperto per almeno un quadriennio l'incarico di Commissioner CIA e ai Formatori Nazionali che abbiano ricoperto tale incarico per almeno 15 anni, anche non consecutivi.
3. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di ingresso negli impianti di gioco.
4. Il Commissioner del CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possano arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 22 - Decadenza dalla qualifica di Arbitro

1. L'Arbitro decade dalla qualifica per:
 - a) dimissioni;
 - b) mancato rinnovo del tesseramento per un anno;
 - c) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
 - d) per l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art. 76 del presente Regolamento.

Art. 23 - Periodo di inattività e aspettativa

1. Gli arbitri che per giustificati motivi, nei quali rientrano anche infortuni e malattie, non possano svolgere attività agonistica per un periodo di tempo superiore ai trenta giorni, devono presentare al CIA richiesta scritta documentata di collocamento in aspettativa. Il CIA valuterà la domanda ai fini della eventuale concessione della stessa. Detto periodo non potrà in ogni caso superare la durata di dodici mesi, diversamente il tesserato verrà automaticamente collocato nella categoria inferiore nel rispetto della soglia anagrafica stabilita per il relativo Campionato.



2. Il tesserato non potrà chiedere la concessione di un nuovo periodo aspettativa se non saranno trascorsi dodici mesi dal termine dell'ultima aspettativa goduta e comunque nel limite complessivo di dodici mesi di inattività, pena l'automatica collocazione nella categoria inferiore, nel rispetto della soglia anagrafica stabilita per il relativo Campionato.
3. Il CIA potrà derogare a quanto prescritto dal presente articolo per casi particolari adeguatamente documentati e motivati.

Art. 24 – Tesseramento in altre categorie

1. L'Arbitro in attività perde la qualifica in caso di tesseramento come allenatore e, limitatamente ai Campionati nazionali e di serie C maschile e B femminile, come atleta.
2. L'Arbitro può rimanere tesserato anche come atleta, col divieto di dirigere gare nel girone del Campionato nel quale partecipa la squadra con cui gioca. Potrà invece dirigere gare di ogni altro Campionato dove partecipa la Società nella quale risulta tesserato, ma non potrà dirigere gare della Società stessa; tale possibilità decade quando l'Arbitro è inserito in una lista nazionale o di Serie C regionale.
3. Il tesseramento come dirigente di Società affiliata dovrà essere preventivamente autorizzato dal CIA. In assenza di autorizzazione il tesserato in qualità di arbitro si intende automaticamente decaduto.

Art. 25 – Tesseramento arbitri Federazioni estere

1. L'Arbitro proveniente da Federazione estera che richieda di essere inquadrato nelle liste degli Arbitri italiani, dovrà sostenere una prova attitudinale che sarà valutata dal CIA. A seguito dell'esito della prova, potrà essere inserito nell'ambito operativo di competenza con deliberazione del Commissioner del CIA.
2. L'Arbitro che svolga temporaneamente attività presso una Federazione straniera è obbligato a produrre relativa certificazione annuale comprovante l'attività svolta al fine della permanenza nei quadri CIA. Al suo rientro il CIA si riserva la possibilità di ricollocare il tesserato secondo i criteri descritti al precedente comma.

CAPO II

GLI UFFICIALI DI CAMPO

Art. 26 – Classificazione degli Ufficiali di Campo

1. Gli Ufficiali di Campo sono classificati in:
 - a) Ufficiali di Campo Regionali;
 - b) Ufficiali di Campo Nazionali;
 - c) Ufficiali di Campo Internazionali;
 - d) Ufficiali di Campo Fuori quadro;
 - e) Ufficiali di Campo Benemeriti;
 - f) Ufficiali di Campo Benemeriti d'Eccellenza;



g) Ufficiali di Campo d'Onore.

Art. 27 - Reclutamento degli Ufficiali di Campo

1. Gli Ufficiali di Campo sono tesserati che collaborano con gli arbitri che svolgono il ruolo di segnapunti, cronometrista e addetto ai 24 secondi. La qualifica di Ufficiale di Campo Regionale si consegue all'esito del superamento di appositi corsi ed esame finale cui possono partecipare i residenti in Italia che possiedano i richiesti requisiti e che abbiano un'età non inferiore a 14 anni compiuti.
2. Al compimento del 40° anno un Ufficiale di Campo Regionale non potrà più essere inserito nelle liste di Ufficiali di Campo Nazionali.

Art. 28 – Ufficiale di Campo Internazionale

1. Gli Ufficiali di Campo Internazionali sono impiegati dalla FIBA per le gare internazionali, vengono proposti dalla FIP su indicazione del Commissioner del CIA e devono superare apposito esame secondo le modalità stabilite dalla Federazione internazionale.
2. E condizione essenziale che il candidato ad Ufficiale di Campo Internazionale abbia esperienza di 5 anni nel massimo campionato nazionale e che superi il corso previsto dalla FIBA.
3. Gli Ufficiali di Campo Internazionali hanno il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali Italiane, nonché per le manifestazioni organizzate dalla FIBA sia durante la stagione regolare sia durante i concentramenti ed i tornei estivi.
4. La durata del loro impiego sarà di due anni e rinnovabile a fine biennio, come da disposizioni FIBA.

Art. 29 – Ufficiale di Campo Nazionale

1. Gli Ufficiali di Campo nazionali sono distinti nelle seguenti categorie:
 - a) Ufficiali di Campo di 1° categoria: Ufficiali di Campo impiegati nel Campionato professionistico;
 - b) Ufficiali di Campo di 2° categoria: Ufficiali di Campo impiegati nei Campionati nazionali di Serie A2 maschile e A1 femminile;
 - c) Ufficiali di Campo di 3° categoria: Ufficiali di Campo impiegati nei Campionati nazionali di Serie B maschile e A2 femminile.
2. Le norme riguardanti le modalità d'impiego degli Ufficiali di Campo nazionali, i limiti di età per la permanenza nel Campionato di competenza e per i passaggi di categoria e il sistema di valutazione delle prestazioni saranno determinati dal CIA, nei "*Criteria di Impiego e valutazione – Norme di comportamento*". Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie durante il Campionato dovranno essere deliberate dal Commissioner del CIA.

Art. 30 – Ufficiali di Campo regionali

1. Gli Ufficiali di Campo regionali sono impiegati nei Campionati ad organizzazione territoriale.



2. Le norme riguardanti le modalità d'impiego degli Ufficiali di Campo regionali per i passaggi di categoria e il sistema di valutazione delle prestazioni saranno determinati
3. dai “*Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento*” stabiliti dal Commissioner del CIA.

Art. 31 - Ufficiali di Campo Fuori Quadro

1. Gli Ufficiali di Campo, al termine della loro attività, al fine di non perdere l'anzianità di tessera e il diritto a partecipare a corsi di Osservatore e/o Formatore saranno inseriti temporaneamente nella categoria “*Fuori Quadro*”. Tale qualifica non può essere rinnovata per un periodo superiore a due anni al termine del quale l'Ufficiale di Campo posto “*Fuori Quadro*” che non abbia ottenuto una delle suddette abilitazioni decade automaticamente da tesserato CIA.
2. Il periodo di inattività trascorso nel ruolo “*Fuori Quadro*” non viene computato ai fini dell'anzianità per il raggiungimento della Benemerenza, ma permette di non perdere l'anzianità pregressa.

Art. 32 – Ufficiali di Campo Benemeriti

1. Il Commissioner del CIA, su proposta dei Presidenti Regionali CIA, può conferire la qualifica di Ufficiale di Campo Benemerito a quei tesserati, con almeno trent'anni di anzianità di tesseramento, che abbiano continuamente svolto attività nel Settore.
2. Gli Ufficiali di Campo Benemeriti, su indicazione del Presidente regionale CIA, potranno ottenere la tessera di ingresso negli impianti di gioco.
3. Il Commissioner del CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possono arrecare danno all'immagine della categoria.

Art. 33 – Ufficiali di Campo Benemeriti d'Eccellenza

1. Il Commissioner del CIA può conferire la qualifica di Ufficiale di Campo Benemerito d'Eccellenza a quei tesserati, con almeno trent'anni di anzianità di tesseramento, che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) abbiano svolto attività per almeno dodici anni nella massima categoria maschile;
 - b) siano stati Ufficiali di Campo Internazionali;
 - c) abbiano ricoperto la carica di Coordinatore Ufficiale di Campo per almeno un quadriennio.
2. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di ingresso negli impianti di gioco.
3. Il Commissioner del CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possono arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 34 - Ufficiali di Campo D'Onore

1. Il Commissioner del CIA può conferire la qualifica di Ufficiale di Campo d'Onore agli Ufficiali di Campo che abbiano svolto attività internazionale e che abbiano partecipato almeno a due delle seguenti manifestazioni:



- a) Giochi Olimpici;
 - b) Qualificazioni Preolimpiche;
 - c) Campionati del Mondo Assoluti maschili e/o femminili;
 - d) Campionati Europei Assoluti maschili e/o femminili;
 - e) Finali delle Coppe Europee svolte a cura dei preposti organismi internazionali.
2. Può essere altresì conferita a coloro che abbiano ricoperto per almeno un quadriennio l'incarico di Commissioner CIA ed ai Formatori Nazionali che abbiano ricoperto tale incarico per almeno 15 anni, anche non consecutivi.
 3. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di ingresso negli impianti di gioco.
 4. Il Commissioner del CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possono arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 35 - Decadenza dalla qualifica di Ufficiale di Campo

1. Gli Ufficiali di Campo decadono dalla qualifica per:
 - a) dimissioni;
 - b) mancato rinnovo del tesseramento per un anno;
 - c) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
 - d) per l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art. 76 del presente Regolamento.

Art. 36 – Periodo di inattività e aspettativa

1. L'Ufficiale di Campo che per giustificati motivi, nei quali rientrano anche infortuni e malattie, non può svolgere attività agonistica per un periodo di tempo superiore ai trenta giorni, deve presentare al CIA richiesta scritta documentata di collocamento in aspettativa. Il CIA valuterà la domanda ai fini della eventuale concessione della stessa. Detto periodo non potrà in ogni caso superare la durata di dodici mesi, diversamente il tesserato verrà automaticamente collocato nella categoria inferiore nel rispetto della soglia anagrafica stabilita per il relativo Campionato.
2. Il tesserato non potrà chiedere la concessione di un nuovo periodo aspettativa se non saranno trascorsi dodici mesi dal termine dell'ultima aspettativa goduta e comunque nel limite complessivo di dodici mesi di inattività, pena l'automatica collocazione nella categoria inferiore, nel rispetto della soglia anagrafica stabilita per il relativo Campionato.
3. Il Commissioner del CIA potrà derogare a quanto prescritto dal presente articolo per casi particolari adeguatamente documentati e motivati.

Art. 37 – Tesseramento in altre categorie

1. L'Ufficiale di Campo in attività perde la qualifica in caso di tesseramento come allenatore e, limitatamente ai Campionati nazionali e di serie C maschile e B femminile, come atleta.



2. L'Ufficiale di Campo può rimanere tesserato anche come atleta, col divieto di dirigere gare nel girone del Campionato nel quale partecipa la squadra con cui gioca. Potrà invece dirigere gare di ogni altro Campionato dove partecipa la Società nella quale risulta tesserato, ma non potrà dirigere gare della Società stessa; tale possibilità decade quando l'Arbitro è inserito in una lista nazionale o di Serie C regionale.
3. Il tesseramento come dirigente di Società affiliata dovrà essere preventivamente autorizzato dal CIA. In assenza di autorizzazione il tesserato in qualità di arbitro si intende automaticamente decaduto.

Art. 38 – Tesseramento arbitri Federazioni estere

1. L'Ufficiale di Campo proveniente da Federazione estera che richieda di essere inquadrato nelle liste degli Arbitri italiani, dovrà sostenere una prova attitudinale che sarà valutata dal CIA. A seguito dell'esito della prova, potrà essere inserito nell'ambito operativo di competenza con deliberazione del Commissioner del CIA.
2. L'Ufficiale di Campo che svolga temporaneamente attività presso una Federazione straniera è obbligato a produrre relativa certificazione annuale comprovante l'attività svolta al fine della permanenza nei quadri CIA. Al suo rientro il CIA si riserva la possibilità di ricollocare il tesserato secondo i criteri descritti al precedente comma del presente articolo.

CAPO III GLI OSSERVATORI

Art. 39 – Definizione

1. Gli Osservatori sono tesserati CIA che hanno conseguito l'abilitazione all'esito della verifica del possesso dei previsti requisiti e del superamento di appositi corsi col superamento dell'esame conclusivo teorico-pratico.
2. Il Commissioner d'intesa con il Coordinatore del settore Osservatori definisce le metodologie ed i programmi dei corsi.
3. Gli Osservatori controllano e valutano le prestazioni di Arbitri o Ufficiali di Campo in occasione delle gare ufficiali per cui sono stati designati.
4. Gli Osservatori sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni per arbitri ed a quelle congiunte con gli ufficiali di campo. La partecipazione a tali incontri è obbligatoria per tutti gli Osservatori in attività convocati. In caso di mancata partecipazione, il Presidente Regionale CIA non potrà impiegare l'Osservatore fino a quando lo stesso non avrà partecipato ad uno dei successivi incontri formativi obbligatori, anche in altra Regione, a sue spese.
5. Possono essere ammessi ai corsi per Osservatore, facendone richiesta ai Presidenti Regionali CIA di appartenenza e previo parere favorevole da parte del Commissioner del CIA, coloro che abbiano cessato l'attività arbitrale.

Art. 40 – Inquadramento

1. Gli Osservatori sono inquadrati come:
 - a) Osservatori internazionali (Commissioner FIBA);



- b) Osservatori nazionali;
- c) Osservatori regionali arbitri e ufficiali di campo.

Art. 41 – Osservatori Internazionali (Commissioner FIBA)

1. Gli Osservatori internazionali denominati Commissioner FIBA, sono proposti dalla FIP e nominati ed impiegati dalla FIBA secondo il numero massimo e le modalità da questa stabilite.
2. E' condizione essenziale che il candidato ad Osservatore Internazionale abbia un'età compresa tra i 35 anni compiuti i 55 da compiere.
3. La durata del loro mandato sarà di due anni e rinnovabile a fine biennio, come previsto dalla FIBA.
4. Gli Osservatori Internazionali hanno il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali italiane, nonché per le manifestazioni organizzate dalla FIBA sia durante la stagione regolare sia durante i concentramenti ed i tornei estivi.

Art. 42 – Osservatori nazionali

1. Gli Osservatori nazionali conseguono l'abilitazione e vengono inseriti all'interno di un albo all'esito della verifica del possesso dei previsti requisiti e del superamento di appositi corsi con l'esame conclusivo teorico-pratico.
2. Possono essere ammessi a partecipare al corso di Osservatori nazionali:
 - a) gli Arbitri che abbiano fatto o fanno parte della categoria degli Arbitri del Campionato Professionistico e del primo Campionato nazionale dilettantistico maschile e femminile;
 - b) gli Osservatori Regionali segnalati dai Presidenti Regionali CIA che abbiano svolto attività in Regione per almeno due anni.
5. Gli Osservatori nazionali sono impiegati nei Campionati nazionali maschili e femminili professionistici e dilettantistici.
6. Gli Osservatori nazionali possono essere utilizzati anche per gare di Campionati regionali.
7. Il Commissioner del CIA conferisce annualmente il mandato di Osservatore per svolgere compiti di controllo e valutazione di Arbitri impiegati nei Campionati Nazionali ad un numero di Osservatori Nazionali, tra quelli inseriti nell'albo degli abilitati, ritenuto funzionale alle necessità dei vari Campionati.

Art. 43 – Osservatori regionali arbitri e ufficiali di campo

1. Gli Osservatori Regionali conseguono l'abilitazione e vengono inseriti all'interno di un albo all'esito della verifica del possesso dei previsti requisiti e del superamento di appositi corsi con l'esame conclusivo teorico-pratico.
2. L'attribuzione dell'abilitazione di Osservatore regionale è subordinata al superamento di specifico corso organizzato dai Presidenti Regionali CIA, preventivamente autorizzato da parte del CIA, e tenuto dal Coordinatore degli Osservatori e/o da tecnici dallo stesso delegati. La valutazione per l'abilitazione verrà condotta da una Commissione di valutazione nominata dal Commissioner del CIA e presieduta dal Coordinatore del Settore Osservatori e/o suo delegato.



3. Possono essere ammessi ai corsi per Osservatori regionali gli Arbitri o gli Ufficiali di Campo che abbiano svolto attività per almeno 10 anni.
4. Gli Osservatori regionali sono impiegati nei Campionati gestiti dai Comitati Territoriali e sono impiegati da Presidente regionale per visionare:
 - a) gli arbitri nei campionati di riferimento;
 - b) gli ufficiali di campo della stessa regione nelle gare dei campionati nazionali senior maschili e femminili;
 - c) nel primo Campionato regionale dovranno essere impiegati preferibilmente Osservatori Nazionali.

Art. 44 – Decadenza dalla qualifica e revoca del mandato

1. Gli Osservatori decadono:
 - per dimissioni e/o rinuncia;
 - per revoca del mandato da parte del Commissioner del CIA;
 - per squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali.

Art. 45 – Il Coordinatore degli Osservatori

1. Gli Osservatori sono coordinati dal Coordinatore degli Osservatori.
2. Il Coordinatore degli Osservatori è nominato dal Consiglio federale su proposta del Commissioner CIA. Il mandato ha validità per un anno sportivo e può essere rinnovato.
3. È facoltà del CIA nominare collaboratori del Coordinatore degli Osservatori. Il mandato ha validità per un anno sportivo e può essere rinnovato.
4. Il Coordinatore degli Osservatori, sulla base delle esigenze annualmente individuate, previa autorizzazione del Commissioner del CIA, gestisce i corsi per Osservatori nazionali e regionali.
5. Il Coordinatore degli Osservatori, unitamente agli eventuali collaboratori, all'inizio di ogni anno sportivo, provvede all'aggiornamento degli Osservatori nazionali in occasione dei raduni precampionato, coadiuvato dal Formatore incaricato per ciascun Campionato nazionale.
6. Il Coordinatore degli Osservatori cura altresì, in collaborazione con i Presidenti Regionali CIA, l'aggiornamento e la formazione degli Osservatori regionali e di quelli Nazionali in forza ai Comitati territoriali, anche mediante incontri organizzati nel corso dell'anno su base regionale o interregionale.

CAPO IV I FORMATORI

Art. 46 - Formatori

1. I Formatori sono tesserati CIA, preposti alla istruzione degli arbitri e si dividono in:
 - a) Formatore Arbitri;



- b) Formatore Arbitri Attività Giovanile;
 - c) Formatore Ufficiali di Campo.
2. I Formatori si dividono in funzione dell'ambito di operatività in:
- a) Formatore Arbitri Internazionale (Instructor FIBA);
 - b) Formatori Nazionali;
 - c) Formatori Regionali;
 - d) Formatori Provinciali.

Art. 47 - Formatori Arbitri - Abilitazione

1. L'abilitazione di Formatore Arbitri si consegue previa frequentazione di apposito corso, autorizzato e ratificato dal CIA, ed organizzato dal Coordinatore dei Formatori che ne cura i dettagli e la programmazione, lo svolgimento nelle sedi ritenute consone, la scelta dei docenti e la verifica di idoneità conclusiva.
2. Possono accedere al corso di Formatori Arbitri;
 - a) i tesserati CIA che abbiano svolto per almeno un anno l'attività di Formatore Attività Giovanile previo parere del Coordinatore Nazionale.
 - b) gli arbitri internazionali e nazionali che svolgano o abbiano svolto attività nel Campionato professionistico o nel primo Campionato Nazionale Dilettantistico maschile e femminile.

Art. 48 – Formatori Arbitri Internazionali (Instructor FIBA)

1. I Formatori Arbitri Internazionali sono proposti dalla FIP e nominati ed impiegati dalla FIBA secondo le modalità da questa stabilite.
2. Gli stessi hanno il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali italiane nonché per le manifestazioni organizzate dalla FIBA durante tutto l'anno.
3. Tra i Formatori internazionali viene proposto dalla FIP il formatore FIBA nazionale di riferimento che sarà nominato dalla Federazione internazionale secondo le modalità da questa stabilite.
4. E' condizione essenziale che i candidati superi con esito positivo il corso organizzato dalla FIBA e definito FRIP Level 1.
5. Il Formatore FIBA ha il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali italiane, nonché per le manifestazioni organizzate dalla FIBA durante tutto l'anno.
6. Il Formatore FIBA nazionale di riferimento potrà essere sollevato dall'incarico previa comunicazione della FIP alla Federazione Internazionale.

Art. 49 – Formatori Nazionali Arbitri – Formatori Nazionali Attività Giovanile

1. I Formatori Nazionali hanno la funzione di istruire ed aggiornare gli Arbitri e gli Osservatori, nonché i Formatori Arbitri regionali e i Formatori Attività Giovanile, al fine di migliorarne il livello tecnico ed assicurare omogenei livelli di qualità della loro attività.



2. Il Commissioner CIA individua annualmente fra i Formatori Nazionali, il Coordinatore dei Formatori e il Coordinatore Attività Giovanile con compiti di gestione, pianificazione, programmazione, organizzazione ed indirizzo tecnico di tutta l'attività di istruzione sia nazionale che regionale secondo le modalità fissate all'art. 9 del presente regolamento. Tale referente avrà il compito precipuo di divulgare il regolamento tecnico e le direttive FIBA direttamente o in collaborazione con l'Istruttore FIBA di riferimento.

Art. 50 - Formatori Regionali Arbitri – Formatori Regionali Attività Giovanile

1. I Formatori Regionali, uno per ciascuna Regione e ambito didattico, sono nominati dal Commissioner del CIA.
2. Potranno essere incaricati annualmente ulteriori Formatori in qualità di collaboratori del Formatore Regionale in funzione delle necessità e/o logistica territoriale, con le modalità che ciascun Comitato territoriale ritenga opportune e maggiormente confacenti allo sviluppo della propria attività. Il mandato di Formatore Regionale ha la durata di due anni e può essere rinnovato.
3. I Formatori Regionali ed i loro eventuali collaboratori, negli ambiti di competenza territoriale, in attuazione dei programmi tecnici fissati dal CIA nonché delle direttive organizzative dettate dai Presidenti Regionali CIA, curano l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento dei tesserati del settore Arbitri e Osservatori nonché degli altri soggetti abilitati al ruolo di Formatore.
4. I Formatori Regionali ed i loro eventuali collaboratori hanno i seguenti obblighi:
 - a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali e/o regionali fissati dal CIA;
 - b) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dai rispettivi Presidenti Regionali CIA;
 - c) coordinare l'attività e la formazione di tutti i formatori arbitri operanti nel territorio di competenza;
 - d) divulgare linee guida, direttive e tutto il materiale prodotto dal CIA;
 - e) trasmettere tempestivamente al CIA la programmazione annuale dell'attività e produrre trimestralmente un report dell'attività svolta.

Art. 51 - Formatori Provinciali Arbitri – Formatori Provinciali Attività Giovanile

1. Gli Istruttori Provinciali Arbitri sono nominati dal CIA. L'incarico ha la durata annuale e può essere rinnovato.
2. Operano sul territorio della Provincia o gruppi di Province per cui sono stati incaricati.
3. Hanno gli obblighi previsti dall'art. 50, comma 4, lettere a), b), d).

Art. 52 – Decadenza e/o revoca del mandato

1. I Formatori decadono dal mandato per:
 - a) Dimissioni e /o rinuncia;
 - b) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
 - c) revoca del mandato da parte del Commissioner del CIA.



Art. 53 - Formatori Ufficiali di Campo - Classificazione

1. I Formatori degli Ufficiali di Campo sono tesserati CIA preposti alla istruzione degli Ufficiali di Campo in funzione dell'ambito di operatività in:
 - a) Formatore Nazionale Ufficiali di Campo;
 - b) Formatori Regionale Ufficiali di Campo;
 - c) Formatori Provinciali Ufficiali di Campo.

Art. 54 - Formatori Ufficiali di Campo - Abilitazione

1. L'abilitazione di Formatore Ufficiali di Campo si consegue previa frequentazione di apposito corso, autorizzato e ratificato dal CIA ed organizzato dal Coordinatore Ufficiali di Campo che ne cura i dettagli, la programmazione, lo svolgimento nelle sedi ritenute consone, la scelta dei docenti e la verifica di idoneità conclusiva. Il programma formativo prevede l'acquisizione dei fondamenti e la verifica delle capacità tecniche e didattiche per l'istruzione da svolgere nei confronti dei tesserati Ufficiali di Campo.
2. Possono accedere al corso di Formatore Ufficiali di Campo, gli Ufficiali di Campo che abbiano svolto almeno 10 anni di attività.

Art. 55 - Formatore Nazionale Ufficiali di Campo

1. Il Formatore Nazionale Ufficiali di Campo è incaricato annualmente dal Consiglio federale su proposta del Commissioner del CIA ed ha la funzione di istruire, formare ed aggiornare costantemente gli Ufficiali di Campo che operano nei Campionati Nazionali e i Formatori Ufficiali di Campo Regionali e Provinciali, al fine di migliorarne il livello tecnico e di assicurare omogeneità nelle loro prestazioni.
2. Il Commissioner del CIA individua annualmente tra i Formatori Nazionali il Coordinatore degli Ufficiali di Campo con compiti di gestione, pianificazione, programmazione, organizzazione ed indirizzo tecnico di tutte le attività di istruzione sia nazionale che regionale secondo le modalità fissate all'art. 9 del presente regolamento.

Tale referente avrà il compito precipuo di divulgare il regolamento tecnico e le direttive FIBA direttamente o in collaborazione con l'Istruttore FIBA di riferimento.
3. Qualora se ne ravveda la necessità o l'opportunità, potranno essere incaricati annualmente ulteriori Formatori Nazionali in qualità di collaboratori del Formatore Nazionale Ufficiali di Campo, con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 56 - Formatori Regionali Ufficiali di Campo

1. I Formatori Regionali Ufficiali di Campo, uno per ciascuna Regione, sono nominati dal CIA, sentito il parere del Formatore Nazionale Ufficiali di Campo.
2. I Formatori Regionali Ufficiali di Campo svolgono, tra l'altro, attività di coordinamento dei Formatori Provinciali.
3. Il mandato di Formatore Regionale Ufficiali di Campo ha la durata di due anni e potrà essere rinnovato.
4. Il Formatore Regionale Ufficiali di Campo è il referente tecnico del CIA nazionale per l'ambito di competenza.
5. I Formatori Regionali Ufficiali di Campo curano l'istruzione, la formazione e



l'aggiornamento degli Ufficiali di Campo e dei tesserati abilitati al ruolo di Formatore provinciale in attuazione dei programmi tecnici fissati dal CIA e dal Formatore Nazionale Ufficiali di Campo e delle direttive organizzative dettate dai Presidenti Regionali CIA.

6. I Formatori Regionali Ufficiali di Campo hanno i seguenti obblighi:
 - a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali e/o regionali, fissati CIA;
 - b) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dai rispettivi Presidenti Regionali;
 - c) coordinare l'attività di tutti i formatori operanti nel territorio di competenza;
 - d) divulgare le linee guida, le direttive e tutto il materiale prodotto dal CIA;
 - e) trasmettere tempestivamente al CIA la programmazione annuale dell'attività e il report trimestrale dell'attività svolta.

Art. 57 - Formatori Provinciali Ufficiali di Campo

1. I Formatori Provinciali Ufficiali di Campo sono incaricati con le medesime modalità indicate dall'art.49, sentito il parere del Formatore Regionale Ufficiali di Campo.
2. I Formatori Provinciali Ufficiali di Campo operano sul territorio della Provincia o gruppi di Province per cui siano stati incaricati.
3. I Formatori Provinciali hanno gli obblighi previsti dall'art. 56, comma 6, lettere a), b), d).

Art. 58 - Decadenza e/o revoca deli mandato

1. I Formatori Ufficiali di Campo decadono per:
 - a) dimissioni e/o rinuncia;
 - b) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
 - c) revoca del mandato da parte del Commissioner del CIA.

TITOLO VI NORME GENERALI TESSERATI

CAPO I INCOMPATIBILITA' E LIMITI DI ETA'

Art. 59 – Incompatibilità

1. È incompatibile con la carica di Commissioner, Vice Commissioner e Coordinatore del CIA, e va dichiarato decaduto, chiunque venga a trovarsi in situazione di conflitto di interessi con la FIP.
2. La carica di Commissioner, Vice Commissioner e Coordinatore del CIA è incompatibile con l'esercizio della funzione di Arbitro e Ufficiale di Campo in attività e di Designatore. Nel caso di nomina a Commissioner, Vice Commissioner e Coordinatore del CIA di un



tesserato CIA in attività, lo stesso cesserà l'attività. Al termine del mandato, se operava nei Campionati nazionali quale Arbitro o Ufficiale di Campo, non potrà più riprenderne la funzione anche in caso di anticipata cessazione del mandato per qualsiasi motivo. Conseguentemente, il tesserato verrà posto tra i Tesserati Fuori Quadro o, su sua richiesta, a disposizione dei campionati regionali.

3. Il ruolo di Presidente Regionale CIA e di Delegato provinciale CIA può essere svolto da tesserati CIA sia in attività che non in attività.
4. Un tesserato CIA si troverà in situazione di incompatibilità qualora nel Campionato ove sia chiamato a svolgere attività risulti tesserato per una delle Società, o vi sia in lista un tesserato, suo coniuge, un suo parente entro il 3° grado o suo affine entro il 2° grado.
5. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa, mediante comunicazione scritta da inviarsi al CIA e, per conoscenza, al Presidente federale. In caso di mancata opzione entro il termine stabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio dalla carica assunta più di recente.

Art. 60 - Limite di età

1. L'attività per gli arbitri della 6° categoria cesserà al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2. L'attività degli Osservatori cesserà al compimento del settantesimo anno di età nei campionati nazionali ed al compimento del settantacinquesimo anno di età nei campionati regionali.
3. L'attività dei Formatori cesserà al compimento del settantesimo anno di età.
4. L'attività, per gli ufficiali di campo regionali, compresi gli Ufficiali di Campo amatoriali, cesserà al compimento del settantacinquesimo anno di età.
5. Ai fini dell'applicazione delle norme per la rilevazione dell'età di tutti i tesserati CIA, si fa riferimento a quella compiuta alla data di chiusura della stagione sportiva fissata dalla FIP e cioè al 30 giugno di ogni anno.

CAPO II

DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

Art. 61 – Tesseramento federale

1. Tutti i tesserati CIA devono essere regolarmente tesserati secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio federale.
2. Il mancato tesseramento secondo le procedure ed entro i termini previsti comporterà l'immediata sospensione da ogni attività e, al termine dell'anno sportivo, l'automatica decadenza dalla qualifica di tesserato della FIP.

Art. 62 – Tessera di libero ingresso

1. La tessera federale di ingresso offre la possibilità di ingresso negli impianti di gioco, nei limiti delle disponibilità stabilite dalle Società che utilizzano gli impianti stessi e



viene rilasciata ai tesserati che ne hanno diritto e può essere revocata o sospesa solo su determinazione del CIA, in presenza di fatti o atti posti in essere dai tesserati in violazione di norme comportamentali e regolamentari di cui all'art. 64, indipendentemente dalla circostanza che dette condotte abbiano dato luogo o meno alla trasmissione degli atti alla Procura federale o agli Organi di Giustizia per i provvedimenti di competenza.

Art. 63 – Diritti dei tesserati

1. Tutti i tesserati CIA hanno diritto alla difesa della loro onorabilità e dignità ed alla tutela della loro integrità fisica.

Art. 64 – Doveri dei tesserati

1. Tutti i tesserati CIA, per quanto di competenza, hanno l'obbligo di:
 - a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali o interregionali e regionali predisposti dal CIA;
 - b) sottoporsi a visita medica di idoneità specifica per il tipo di attività da svolgere, secondo quanto disposto dalla Federazione per ogni anno sportivo;
 - c) superare i test atletici predisposti dal CIA, secondo le normative FIP e/o FIBA; detti test atletici, obbligatori al fine del proseguimento dell'attività stagionale, saranno almeno due in ogni stagione sportiva. Chi non supererà un test o non lo potrà sostenere perché sprovvisto di certificato medico di idoneità alla pratica agonistica, sarà escluso dalle designazioni e potrà avere una seconda possibilità che sarà quella successiva, prevista nella stagione in corso, oppure una prova di recupero stabilita dal CIA, con spese a carico dell'interessato, da effettuarsi dopo un periodo minimo di 20 giorni dal test non superato o non svolto. Nel caso in cui l'arbitro nazionale fallisca due test, anche non consecutivi, nella stessa stagione sportiva verrà escluso dalla lista di appartenenza e nel caso lo richieda, nel rispetto della regolamentazione anagrafica, verrà collocato nella disponibilità del Comitato Regionale di appartenenza quale arbitro di 6° categoria. In caso di test atletico non effettuato a seguito di presentazione di certificato medico, l'Arbitro sarà temporaneamente escluso dalle designazioni e manterrà comunque l'obbligo di superare il successivo test con le modalità sopra descritte. Il CIA si riserva la verifica della veridicità dei contenuti delle certificazioni pervenute per mezzo dei medici federali o di propria fiducia. Eventuali gravi e documentati motivi che impediscano ad un Arbitro di prendere parte ai test atletici verranno valutati dal CIA. Oltre ai test atletici, per ogni Campionato può essere prevista anche l'effettuazione di quiz teorici con la specificazione delle modalità e della valenza nel documento annuale "*Criteria di Impiego e Valutazione – Norme di Comportamento*". Alle Commissioni Regionali CIA è demandata la facoltà di definire tale materia per i tesserati di competenza, nei "*Criteria di Impiego e Valutazione*" annualmente emanati prima dell'inizio dei Campionati;
 - d) accettare immediatamente designazioni di qualsiasi Campionato o torneo degli Uffici Gare di appartenenza, anche per i Campionati minori, subordinatamente, comunque, agli impegni nazionali e internazionali, o di comunicare, con la stessa tempestività, l'eventuale rifiuto. I rifiuti conseguenti ad improvvisi impedimenti devono essere chiaramente



motivati e documentati al CIA ed ai competenti organismi di designazione. Il numero massimo di rifiuti e/o indisponibilità consentito per ogni stagione sportiva e per ogni Campionato dovrà essere indicato nel documento annuale “*Criteri di Impiego e Valutazione – Norme di comportamento*”;

- e) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal proprio gruppo di tesserati CIA di appartenenza territoriale. La data di svolgimento delle stesse deve essere comunicata agli interessati, da parte degli organi preposti, con almeno 10 giorni di preavviso;
 - f) svolgere le eventuali funzioni alle quali sono stati designati dai competenti organismi;
 - g) presentarsi in campo entro i termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti emanate dal CIA e pubblicate annualmente sul documento “*Criteri di impiego e valutazione – Norme di comportamento*” prima dell’inizio dei Campionati;
 - h) far pervenire ai competenti Organi federali, nei termini e con le modalità stabilite, tutta la documentazione relativa alla gara. Tale incombenza rientra nelle responsabilità del 1° Arbitro. Nel caso di impossibilità o inadempienza devono attivarsi il 2° e/o il 3° (se previsto) arbitro della gara.
2. Gli Ufficiali di Campo hanno tutti gli obblighi di cui al comma precedente, con l’esclusione della lettera b), c) e h).
3. L’inosservanza delle sopraindicate prescrizioni potrà comportare la trasmissione degli atti al Consiglio Direttivo CIA che in casi di particolare gravità li trasmetterà ai competenti Organi di Giustizia.
4. L’inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) comporterà l’esclusione dalle liste nazionali.
5. La mancata presentazione del certificato di idoneità di cui al comma 1, lettera b), comporterà l’immediata sospensione dall’attività sino all’avvenuta ultimazione delle procedure previste e l’inserimento della certificazione stessa nel sistema informatico federale.
6. Tutti i tesserati sono inoltre tenuti a:
- a) svolgere le loro funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto nell’ambito dell’attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità;
 - b) ad osservare le norme previste dallo Statuto e dalle altre norme e Regolamenti della FIP nonché dal Codice di Comportamento Sportivo CONI e FIP;
 - c) improntare il loro comportamento, anche al di fuori dello svolgimento dell’attività di tesserato e nei rapporti con colleghi e terzi, al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, a difesa dell’onorabilità e dell’immagine del CIA e del ruolo rivestito;
 - d) collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi disciplinari della FIP, nonché ad accettare il principio dell’assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica prese dagli Organi preposti dal CIA o dalla FIP;
 - e) compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale tramite la piattaforma informatica FIP ed a segnalare eventuali variazioni, cambi di residenza e/o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi



eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con Società affiliate al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità;

- f) astenersi dal comunicare ad altri, salvo che al proprio Delegato Provinciale CIA ed al Presidente Regionale CIA, le designazioni ricevute e dal comunicare a chicchessia il contenuto dei referti trasmessi agli Organi di Giustizia;
- g) attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;
- h) a segnalare con immediatezza al proprio Presidente Regionale CIA le sentenze dichiarative di fallimento, le informazioni di garanzia ex art. 369 c.p.p. ricevute e le pendenze di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale, anche cautelari, a cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (D.A.SPO.), le sentenze penali di condanna per reati dolosi, anche non definitive.

7. Agli arbitri è fatto inoltre divieto di:

- a) compiere con qualsiasi mezzo atti o tenere comportamenti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive e/o dalle attività collaterali, connesse o riconducibili alle manifestazioni sportive stesse;
- b) rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico del regolamento FIBA anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o similari, anche in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o "*nickname*" atti ad impedire l'immediata identificazione del suo autore;
- c) ricorrere ad alcun organo di giustizia, ad eccezione di quelli Federali, nei confronti di altri tesserati FIP per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività arbitrale, senza averne fatta preventiva richiesta scritta al CIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente della FIP la relativa autorizzazione scritta;
- d) svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale;
- e) effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito FIP.

8. I tesserati possono rilasciare interviste a mezzi di informazione o fare dichiarazioni pubbliche, purché le stesse non attengano a gare dirette da sé o da altri e ad incarichi espletati, e purché le stesse non siano lesive della reputazione e della onorabilità di altri tesserati del CIA e della FIP; in caso di trasgressione il tesserato sarà deferito all'Organo di Giustizia sportiva competente.

Art. 65 – Divisa

1. La FIP fornisce la divisa regolamentare ed il materiale necessario ad Arbitri e Ufficiali di Campo per svolgere le attività previste dal loro ruolo.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni tutti i tesserati devono indossare esclusivamente la divisa stabilita dal CIA. L'inosservanza di tale disposizione comporterà l'esclusione dalle designazioni e la comunicazione ai competenti Organi di Giustizia.



Art. 66 - Rapporti di valutazione

1. Ogni Arbitro ed Ufficiale di Campo, nell'ambito del proprio Campionato di appartenenza, sarà visionato nel corso dell'anno sportivo nel rispetto di quanto indicato nel documento "*Criteri di impiego e valutazione – Norme di comportamento*" annualmente emanato dal CIA.

Art. 67 - Direzione di incontri e tornei amichevoli all'estero

1. Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo, in caso di invito all'estero per la direzione di incontri o Tornei amichevoli devono richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione da parte del CIA.

Art. 68 – Trasmissione atti

1. La mancata osservanza degli obblighi da parte dei tesserati in tutti i casi previsti dal presente Regolamento comporterà la trasmissione degli atti alla Procura Federale o ai competenti Organi di Giustizia e ciò costituirà un elemento negativo nella valutazione di fine Campionato.

Art. 69 - Direzione in doppio o in triplo

1. Ad eccezione dei Campionati per i quali è previsto che la direzione di gara sia affidata a tre Arbitri, per ciascun incontro di qualsiasi Campionato, dovrà essere designata una coppia di arbitri.
2. Gli arbitri che hanno superato il corso arbitrale da meno di due stagioni sportive devono essere sempre designati in coppia con un arbitro con un numero maggiore di anni sportivi di attività.

CAPO III RICORSI

Art. 70 - Ricorsi

1. In ragione dell'esclusiva natura tecnica delle valutazioni delle prestazioni arbitrali da parte degli organismi annualmente preposti, non è ammissibile alcun ricorso avverso gli esiti di dette valutazioni nonché avverso la conseguente formazione delle liste annuali di categoria.



CAPO IV

DISPONIBILITA' – IMPIEGO – COMPETENZA

Art. 71 - Designazioni di tesserati nazionali per gare di Campionati regionali e provinciali

1. Gli Arbitri ed Ufficiali di Campo di Campionati nazionali sono tenuti a svolgere attività anche nei Campionati regionali e provinciali di competenza degli uffici gara della propria Regione. In caso di necessità possono essere utilizzati anche nei Campionati nazionali inferiori a quelli di appartenenza.

Art. 72 - Designazioni Arbitri e Ufficiali di campo per Incontri Internazionali

1. Negli incontri internazionali per i quali vengano richiesti Arbitri italiani, la designazione è di competenza del CIA nazionale.
2. Negli incontri internazionali le designazioni degli Ufficiali di Campo sono di competenza del CIA nazionale che può delegare il Presidente Regionale CIA territorialmente competente.

Art. 73 - Designazione degli Arbitri per Tornei – Competenza

1. La designazione degli Arbitri è di competenza del CIA nazionale per le gare di torneo a carattere internazionale e nazionale con squadre appartenenti alla Lega professionistica e alle Leghe Nazionali dilettanti Maschile e Femminile. Il CIA nazionale ha facoltà di delegare dette designazioni al Presidente Regionale CIA territorialmente competente.

Art. 74 – Cambio di residenza e domicilio

1. In caso di cambio di domicilio o residenza i tesserati CIA sono tenuti a darne immediata comunicazione al CIA, all'Ufficio designazioni e al Designatore di competenza, al Presidente Regionale CIA ed al Delegato Provinciale CIA, provvedendo direttamente, all'aggiornamento dei dati sui sistemi informatici federali.
2. Stante l'esigenza del CIA di assicurare la tempestività e la certezza delle comunicazioni di servizio, la immediata comunicazione della variazione di residenza (luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale) è dovuta anche nel caso in cui questo abbia carattere temporaneo.

CAPO V

MISURE DISCIPLINARI

Art. 75 - Fatti di particolare gravità

1. Il CIA, avuta conoscenza di condotte o fatti di particolare gravità commissivi od omissivi ascrivibili ad un tesserato, dovrà immediatamente e senza indugio darne



comunicazione alla Procura Federale o agli Organi di Giustizia per l'eventuale adozione di provvedimenti che si riterranno più opportuni.

2. In via cautelativa, ai sensi dell'art. 112 del Regolamento di Giustizia, il tesserato CIA che è sottoposto ad indagine o a procedimento disciplinare può essere sospeso dall'attività.

Art. 76 - Esclusione dalle liste

1. Oltre ai casi già previsti negli articoli precedenti, l'esclusione dalle liste e/o dagli albi, o la revoca degli incarichi sarà applicata a tutti i tesserati CIA che abbiano riportato una sospensione superiore ai 60 giorni se comminata dal Tribunale Federale o superiore ai 40 giorni se comminata dalla Corte Federale di Appello.

TITOLO VII PREMI

Art. 77 – “Premi”

1. I Premi federali per gli Arbitri sono i seguenti:
 - a) Premio “*Maurizio Martolini*”;
 - b) Premio “*Vittorio Paolo Fiorito*”;
 - c) Premio “*Nini Ardito*”;
 - d) Premio “*Gianluca Mattioli*”.

I suddetti premi verranno consegnati nel corso dei raduni nazionali/regionali di inizio stagione o in occasione di altre manifestazioni autorizzate dal CIA.

Art. 78 - Premio "*Maurizio Martolini*"

1. Il Premio è annualmente conferito all'Arbitro che nel corso dell'Anno Sportivo si sia maggiormente distinto in campo nazionale o in campo internazionale. Può essere conferito anche alla carriera o alla memoria.
2. Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta da:
 - a) Presidente federale;
 - b) Commissioner CIA;
 - c) Responsabile del Campionato professionistico.

Art. 79 - Premio "*Vittorio Paolo Fiorito*"

1. Il Premio è annualmente conferito dal CIA al miglior Arbitro promosso nel Campionato nazionale di serie A.
2. Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta da:
 - a) Presidente federale;
 - b) Commissioner CIA;



- c) Responsabile del Campionato di serie A2 maschile e A1 femminile.

Art. 80 – Premio “Nini Ardito”

1. Il Premio è annualmente conferito dal CIA ad un Formatore Arbitri o Formatore Ufficiali di Campo maggiormente distintosi nella stagione sportiva per la sua qualificata attività di formazione dei giovani Arbitri o Ufficiali di Campo.
2. Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta dal:
 - a) Commissioner CIA;
 - b) Coordinatore Formatori.
- c) Il Premio può essere assegnato una sola volta nell'arco della carriera.

Art. 81 - Premio “Gianluca Mattioli”

1. Il Premio è annualmente conferito dal CIA al miglior Arbitro promosso nel Campionato nazionale di serie A2 maschile e A1 femminile.
2. Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta dal:
 - a) Commissioner CIA;
 - b) Responsabile del Campionato di serie B maschile e A2 femminile.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 82 – Prorogatio

1. Tutte le nomine ed incarichi conferiti dal CIA, nell'ambito della sua competenza, oltre che per le ipotesi specificatamente disciplinate dal presente regolamento, terminano, comunque, di avere efficacia con la conclusione del mandato affidato al CIA dal Consiglio Federale della FIP.
2. Per l'esigenza di assicurare la continuità dell'azione del CIA, nei casi di sua decadenza o disposto Commissariamento, le competenze e funzioni dei nominati Organi, Settori centrali e periferici - assicurate e svolte per il tramite dei rispettivi Responsabili - sono prorogate fino al momento in cui il nuovo CIA o il nominato Commissario Straordinario CIA non adottino provvedimenti di nuove nomine o di conferma degli incarichi.

Art. 83 - Rinvio alle norme federali

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa rinvio allo Statuto Federale ed ai Regolamenti Federali della FIP.



Sommario

PREMESSA.....	2
TITOLO I.....	2
COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI	2
Art. 1 - Funzioni e Sede	2
TITOLO II	2
ORGANIZZAZIONE	2
Art. 2 – Composizione	2
TITOLO III	3
ORGANI DIRETTIVI.....	3
CAPO I.....	3
ORGANI DIRETTIVI NAZIONALI.....	3
Art. 3 - Il Commissioner CIA	3
Art. 4 - Competenze del Commissioner.....	3
Art. 5 - Il Vice Commissioner	4
Art. 6 – La Consulta nazionale dei Presidenti Regionali CIA	4
CAPO II.....	5
ORGANI DIRETTIVI TERRITORIALI	5
Art. 7 – Il Presidente regionale CIA	5
Art. 8 - Delegato provinciale CIA	6
TITOLO IV.....	6
ORGANI DI NATURA TECNICA.....	6
Art. 9 – I Coordinatori CIA.....	6
Art. 10 – I Responsabili dei campionati nazionali.....	7
Art. 11 – I Designatori dei campionati nazionali.....	7
TITOLO V.....	7
I TESSERATI.....	7
CAPO I.....	7
GLI ARBITRI	7
Art. 12 – Reclutamento Arbitri	7
Art. 13 – Classificazione degli Arbitri	8
Art. 14 – Arbitri Internazionali.....	8
Art.15 – Arbitri nazionali	8
Art. 16 – Arbitri regionali	8
Art. 17 – Gli Arbitri 3x3.....	9



Art. 18 - Arbitri Fuori Quadro	9
Art. 19 – Arbitro Benemerito	9
Art. 20 – Arbitro Benemerito d’Eccellenza.....	9
Art. 21 - Arbitri d’Onore.....	10
Art. 22 - Decadenza dalla qualifica di Arbitro	10
Art. 23 - Periodo di inattività e aspettativa.....	10
Art. 24 – Tesseramento in altre categorie	11
Art. 25 – Tesseramento arbitri Federazioni estere	11
CAPO II.....	11
GLI UFFICIALI DI CAMPO	11
Art. 26 – Classificazione degli Ufficiali di Campo	11
Art. 27 - Reclutamento degli Ufficiali di Campo	12
Art. 28 – Ufficiale di Campo Internazionale	12
Art. 29 – Ufficiale di Campo Nazionale	12
Art. 30 – Ufficiali di Campo regionali.....	12
Art. 31 - Ufficiali di Campo Fuori Quadro	13
Art. 32 – Ufficiali di Campo Benemeriti	13
Art. 33 – Ufficiali di Campo Benemeriti d’Eccellenza	13
Art. 34 - Ufficiali di Campo D’Onore.....	13
Art. 35 - Decadenza dalla qualifica di Ufficiale di Campo	14
Art. 36 – Periodo di inattività e aspettativa.....	14
Art. 37 – Tesseramento in altre categorie	14
Art. 38 – Tesseramento arbitri Federazioni estere	15
CAPO III.....	15
GLI OSSERVATORI	15
Art. 39 – Definizione	15
Art. 40 – Inquadramento.....	15
Art. 41 – Osservatori Internazionali (Commissioner FIBA)	16
Art. 42 – Osservatori nazionali.....	16
Art. 43 – Osservatori regionali arbitri e ufficiali di campo.....	16
Art. 44 – Decadenza dalla qualifica e revoca del mandato	17
Art. 45 – Il Coordinatore degli Osservatori	17
CAPO IV	17
I FORMATORI	17
Art. 46 - Formatori	17
Art. 47 - Formatori Arbitri - Abilitazione.....	18
Art. 48 – Formatori Arbitri Internazionali (Instructor FIBA)	18



Art. 49 – Formatori Nazionali Arbitri – Formatori Nazionali Attività Giovanile	18
Art. 50 - Formatori Regionali Arbitri – Formatori Regionali Attività Giovanile	19
Art. 51 - Formatori Provinciali Arbitri – Formatori Provinciali Attività Giovanile	19
Art. 52 – Decadenza e/o revoca del mandato	19
Art. 53 - Formatori Ufficiali di Campo - Classificazione	20
Art. 54 - Formatori Ufficiali di Campo - Abilitazione.....	20
Art. 55 - Formatore Nazionale Ufficiali di Campo	20
Art. 56 - Formatori Regionali Ufficiali di Campo	20
Art. 57 - Formatori Provinciali Ufficiali di Campo	21
Art. 58 - Decadenza e/o revoca deli mandato	21
TITOLO VI.....	21
NORME GENERALI TESSERATI.....	21
CAPO I.....	21
INCOMPATIBILITA' E LIMITI DI ETA'	21
Art. 59 – Incompatibilità.....	21
Art. 60 - Limite di età.....	22
CAPO II.....	22
DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI	22
Art. 61 – Tesseramento federale	22
Art. 62 – Tessera di libero ingresso.....	22
Art. 63 – Diritti dei tesserati.....	23
Art. 64 – Doveri dei tesserati.....	23
Art. 65 – Divisa	25
Art. 66 - Rapporti di valutazione	26
Art. 67 - Direzione di incontri e tornei amichevoli all'estero.....	26
Art. 68 – Trasmissione atti.....	26
Art. 69 - Direzione in doppio o in triplo	26
CAPO III.....	26
RICORSI.....	26
Art. 70 - Ricorsi	26
CAPO IV	27
DISPONIBILITA' – IMPIEGO – COMPETENZA	27
Art. 71 - Designazioni di tesserati nazionali per gare di Campionati regionali e provinciali ..	27
Art. 72 - Designazioni Arbitri e Ufficiali di campo per Incontri Internazionali.....	27
Art. 73 - Designazione degli Arbitri per Tornei – Competenza.....	27
Art. 74 – Cambio di residenza e domicilio	27
CAPO V	27
MISURE DISCIPLINARI.....	27



Art. 75 - Fatti di particolare gravità	27
Art. 76 - Esclusione dalle liste.....	28
TITOLO VII	28
PREMI	28
Art. 77 – “Premi”	28
Art. 78 - Premio " <i>Maurizio Martolini</i> "	28
Art. 79 - Premio " <i>Vittorio Paolo Fiorito</i> "	28
Art. 80 – Premio “ <i>Ninì Ardito</i> ”	29
Art. 81 - Premio “ <i>Gianluca Mattioli</i> ”	29
TITOLO VIII	29
NORME TRANSITORIE E FINALI	29
Art. 82 – Prorogatio	29
Art. 83 - Rinvio alle norme federali.....	29